



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Servizio IV: Attività produttive e infrastrutture  
Cod. sito: 4.12/2016/10

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002015 P-4.23.2.12  
del 27/04/2016



13884105

Al Ministero dei beni, attività culturali e turismo

- Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

- Ufficio Legislativo

[mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo

[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento RGS

[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

ROMA

[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

Alla Regione Abruzzo

Capofila per materia

[presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

PESCARA

Oggetto: Schema di Protocollo di intesa integrativo al Protocollo del 24 giugno 2010, relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale, tra il Ministero dei beni, attività culturali e turismo e le Regioni e le Province Autonome, in attuazione dell'art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Ministero dei beni, attività culturali e turismo ha trasmesso un Protocollo di intesa integrativo al precedente Protocollo relativo ai progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale, del 24 giugno 2010, sul quale le Regioni avevano espresso avviso favorevole all'intesa nella Seduta della Conferenza del giorno 29 aprile 2010.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il Ministero, nel segnalare che lo schema è stato condiviso con le Regioni, ha manifestato l'urgenza dell'iscrizione del provvedimento all'odg della prossima Seduta della Conferenza in considerazione del breve lasso di tempo nel quale le risorse sono mantenute nell'esercizio finanziario del Ministero stesso.

Nel trasmettere il Protocollo di intesa citato, unitamente al precedente Protocollo (All. 1e 2), si comunica che, per l'esame del provvedimento, è indetta una riunione per il giorno 3 maggio 2016, alle ore 15, Sala -1 A, via della Stamperia, 8, Roma.

Si sollecitano le Regioni a voler trasmettere i propri eventuali documenti in tempo utile per un proficuo lavoro in sede tecnica.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito [www.statoregioni.it](http://www.statoregioni.it)

Il Direttore  
Cons. Antonio Naddeo

ALL. 1 Dno ORONA

22/4

M



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM  
LEGISLATIVO  
0011911-22/04/2016  
Cl. 06.09.00/24

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segreteria della Conferenza Permanente per  
i rapporti tra Stato, Regioni e province  
autonome di Trento e Bolzano  
SEDE

OGGETTO: Trasmissione integrazione al "Protocollo di intesa Stato - Regioni 24 giugno 2010 di cui all'art. 1, comma 1228 della legge 296/06 - Progetti di eccellenza - Interventi finalizzati allo sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale", ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

Si trasmette, per l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 1228 della legge 296/06, la documentazione riguardante l'integrazione al Protocollo d'intesa in oggetto.

Il nuovo testo si è reso necessario a seguito di un confronto tra la Direzione Generale Turismo di questo Ministero e le Regioni, dal quale è emersa la necessità di prevedere un addendum al Protocollo d'intesa di cui all'oggetto, che consenta la presentazione, l'approvazione e la realizzazione di progetti di eccellenza finalizzati a sviluppare un sistema di attrattori con visione nazionale in considerazione anche delle strategie di promozione e valorizzazione turistica previste dal suddetto Piano Nazionale del Turismo.

Si evidenzia che il nuovo testo è stato redatto dalla Direzione generale Turismo e dalle Regioni in piena sintonia e di comune accordo, anche in considerazione del fatto che le risorse assegnate all'Amministrazione saranno mantenute solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2017.

Se ne segnala pertanto l'urgenza d'uso.

A tale scopo, ritenendo necessaria l'acquisizione dell'intesa di codesta Conferenza, si chiede l'inserimento all'ordine del giorno della prossima convocazione dell'argomento in parola.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Paolo CARPENTIERI)

*Paolo Carpentieri*

12

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0001996 A-4.23.2.12  
del 27/04/2016



13881135

## SCHEMA

### CONVENZIONE INTEGRATIVA AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 24 GIUGNO 2010

TRA

Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, di seguito MIBACT, rappresentato dal Ministro

E

Conferenza delle Regioni e Province Autonome, di seguito Conferenza dei Presidenti, rappresentato dal Presidente

PREMESSA

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);

VISTA in particolare l'articolo 1, comma 1228, della citata legge 296 del 2006, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n 69, che, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, prevede per gli anni 2007-2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro annui;

CONSIDERATO che in base alla tabella C art 3, comma 151, Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità n 17 "Sviluppo e competitività del Turismo";

CONSIDERATO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009, tutte le riduzioni spettanti al suddetto Centro di responsabilità n 17 sono state imputate sullo stesso capitolo 989;

CONSIDERATO che, a seguito delle sopra citate riduzioni, la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 296 del 2006, ammonta a Euro 118.065.054,00;

ACQUISITA nella seduta del 29 aprile 2010, con osservazioni integralmente recepite nel presente protocollo di intesa, l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto fra il Ministro per il Turismo e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 giugno 2010;

CONSIDERATO che all'articolo 4 comma 2 del predetto Protocollo di Intesa allo Stato è riservata la somma di € 17.000.000 per iniziative e progetti, nell'ambito delle finalità di cui al Protocollo stesso, da definirsi di intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la nota ministeriale del 24 dicembre 2015 con la quale il MIBACT comunicava l'avvenuto impegno della somma di € 17.000.000, rideterminata a seguito degli accantonamenti effettuati per legge, in € 16.957.173,33, a favore delle Regioni per la realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito delle finalità del Protocollo di Intesa;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale. Lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per gli anni 2007-2008 e 2009 è stato sottoscritto un unico Protocollo di Intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;

RITENUTO che alla luce dell'ulteriore assegnazione di risorse finanziarie alle Regioni e Province Autonome, sussistano i presupposti per adottare una convenzione integrativa al Protocollo di Intesa sottoscritto il 24 giugno 2010 per la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore di interesse nazionale, alla promozione del sistema turistico nazionale, nonché al recupero della sua competitività sul piano internazionale;

CONSIDERATO che con decreto legge n. 83/2014, all'articolo 16 l'ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo - è stata trasformata in ente pubblico economico con la missione di promuovere il turismo e intervenire per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici;

CONSIDERATO infine che il Piano Nazionale del Turismo rappresenta un organico strumento di programmazione delle attività ed iniziative di promozione, sviluppo e qualificazione dei prodotti turistici italiani, delle destinazioni turistiche in Italia e all'Estero nel rispetto delle competenze e delle attività costituzionalmente previste in capo allo Stato, alle Regioni e alle Province Autonome;

#### RICHIAMATO

quanto già previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 24 giugno 2010 fra Ministro del Turismo e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che, per quanto compatibile con le disposizioni della presente convenzione, conservano validità e si intendono integralmente richiamate;

#### RAVVISATA

- l'opportunità di estendere il Protocollo di Intesa, per le parti che non contrastano con la presente convenzione, ad altri progetti di eccellenza posti in essere dalle Regioni e Province Autonome in un'ottica di visione nazionale e di Sistema Paese, implementando strategie integrate e comuni, in grado di sviluppare prodotti turistici identificativi del territorio regionale e di promuovere offerte turistiche innovative;
- l'opportunità di rendere coerenti le azioni di cui alla presente assegnazione finanziaria con le strategie di promozione e valorizzazione turistica previste dal redigendo Piano Nazionale del Turismo;
- l'opportunità di coinvolgere nell'operatività di sviluppo, promozione e valorizzazione dei tematismi turistici che scaturiscono dai progetti ed azioni di cui alla presente assegnazione finanziaria l'ENIT Agenzia Nazionale per il Turismo, nella veste societaria ed organizzativa che deriva dal decreto legge n. 83/2014;
- l'opportunità di considerare solo talune tipologie di spesa, una procedura di valutazione e di erogazione delle somme semplificata, nonché tempistiche di realizzazione particolarmente

serrate in ragione dei vincoli di bilancio previsti per questa ulteriore assegnazione finanziaria;

TANTO PREMESSO

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano la seguente

CONVENZIONE INTEGRATIVA  
AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 24 GIUGNO 2010

*Articolo 1. Finalità e oggetto degli investimenti*

1. La presente convenzione integrativa al Protocollo di Intesa disciplina la gestione delle risorse finanziarie aggiuntive, pari a € 16.957.173,33, assegnate alle Regioni a valere sull'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Gli interventi regionali di cui alla presente convenzione devono mantenere le finalità e gli scopi di cui all'articolo 1 del Protocollo di Intesa e concernono progetti a carattere interregionale, posti in essere dalle regioni relativamente ai seguenti prodotti turistici:
  - Turismo slow e green di valorizzazione dei territori, delle aree a parco, di esplorazione degli ambienti e dei territori in modo lento;
  - Turismo culturale e religioso, delle città d'arte e del patrimonio diffuso, di promozione delle realtà emergenti per valorizzare il patrimonio artistico e storico del Paese attraverso itinerari e cammini che interessino località e destinazioni emergenti;
  - Turismo della salute, delle terme e del benessere anche in relazione all'accessibilità e alla mobilità sostenibile e sociale;
  - Turismo enogastronomico e del food, turismo attivo e sportivo destinati a sviluppare un potenziale turistico ancora parzialmente inespresso, con particolare riferimento all'offerta di itinerari enogastronomici, turismo sportivo e del golf, turismo legato allo shopping ed al lusso delle grandi città, turismo giovanile, turismo delle famiglie;
3. I progetti, per essere ammessi a finanziamento, dovranno rivestire il carattere di eccellenza di cui all'articolo 3 del Protocollo di Intesa.

*Articolo 2. Risorse finanziarie e progetti*

1. La disponibilità finanziaria complessiva è di € 16.957.173,33 ed è ripartita fra le Regioni e Province Autonome nella proporzione stabilita dalla tabella di cui all'articolo 2, comma 2 del DPR 24 luglio 2007, n. 158.
2. Una quota parte della somma di cui al comma 1 può essere attribuita alla Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, in nome e per conto di tutte le Regioni e Province Autonome, per le finalità di supporto e assistenza tecnica, iniziative di studio e ricerca volte alla presentazione e realizzazione dei progetti, nonché per il monitoraggio fisico e finanziario delle azioni realizzate e la raccolta sistematica, in una logica unitaria e di sistema nazionale, delle azioni ed attività. La somma è individuata dalla Conferenza dei Presidenti e comunicata al MIBACT.
3. La Conferenza dei Presidenti definisce e propone al MIBACT eventuali rimodulazioni finanziarie a seguito di disposizioni nazionali concernenti le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le modalità di presentazione dei progetti valgono quelle previste dall'articolo 5 del Protocollo di Intesa.
5. Le Regioni sono tenute a presentare al MIBACT i progetti a valere sulla presente convenzione integrativa entro il termine massimo del 31 maggio 2016. Trascorso inutilmente tale termine le



risorse rivenienti dal non utilizzo della somma sono attribuite, nelle proporzioni di cui al comma 1 e 3 del presente articolo, ai progetti presentati dalle altre regioni.

*Articolo 3. Modalità di valutazione dei progetti*

1. I progetti presentati dalle regioni sono esaminati dal MIBACT e per le operazioni di valutazione può chiedere il supporto operativo di due componenti tecnici indicati dalla Commissione speciale Turismo ed industria turistica che operano a titolo gratuito. Il MIBACT si impegna di esaminare i progetti entro il termine massimo di 45 giorni.
2. Nel caso in cui il MIBACT ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna un termine per la produzione di nuovi atti e/o documenti integrativi, che possono comportare anche una eventuale rimodulazione dell'intervento. In questo caso il termine di cui al comma 1 si deve intendere sospeso e il MIBACT rassegna un nuovo termine di massimo 20 giorni.
3. All'esito della positiva valutazione dei progetti, il MIBACT provvede a cofinanziarli attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto definitivo di assegnazione delle risorse.
4. Per quanto sopra indicato l'articolo 6 del Protocollo di Intesa deve intendersi integralmente sostituito dai contenuti del comma 1.
5. Le Regioni, per la redazione dei progetti, sono tenuti a seguire le indicazioni di cui all'articolo 7 del Protocollo di Intesa secondo elementi di semplificazione concordati in sede tecnica.

*Articolo 4. Interventi ammissibili*

1. Considerati i tempi di conclusione dei progetti di cui all'articolo 5 possono essere ammessi a finanziamento, nella misura del 90 per cento della spesa a carico del MIBACT, i progetti relativi ad attività non strutturali e le seguenti tipologie di spese:
  - per iniziative di promozione e valorizzazione delle attività turistiche, sviluppo della commercializzazione delle imprese turistiche; promozione del sistema turistico nazionale così come individuato per circuiti turistici di eccellenza;
  - per lo sviluppo e la promozione attraverso le nuove tecnologie, i progetti ad impatto mediatico, comprensive delle spese di realizzazione e primo avviamento dei progetti, dell'offerta turistica Italiana e del sistema Italia, in particolare sui nuovi mercati di provenienza della domanda turistica;
  - per programmi di adeguamento e sviluppo degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali e commerciali, interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali.
2. Il restante 10 per cento della spesa resta a carico delle Regioni e delle Province Autonome promotrici dei progetti di eccellenza, a titolo di cofinanziamento delle spese sostenute.
3. Nell'ambito della spesa complessiva di ogni progetto sono ammissibili fino al massimo del 4 per cento le voci relative ai contratti di consulenza e assistenza tecnica.
4. Nello svolgimento delle azioni previste dai singoli progetti, in particolare quelle che prevedono attività a carattere unitario, a valenza internazionale, le regioni sono tenute ad avvalersi del contributo operativo dell'ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo - nella misura in cui, tuttavia, la stessa Agenzia, sarà in grado, dal punto di vista tecnico ed amministrativo-contabile, di assicurare la tempestiva e piena realizzazione delle funzioni ed attività ad essa potenzialmente attribuibili.

*Articolo 5. Cronoprogramma ed erogazione dei fondi*

1. I progetti approvati devono essere avviati con tempestività da parte delle regioni e si devono concludere improrogabilmente entro il 30 ottobre 2017. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione invia al MIBACT sia all'inizio dei lavori che alla conclusione degli stessi, una dichiarazione di inizio e conclusione delle attività unitamente all'analisi dei costi e azioni sostenute per ciascun progetto.

2. Previa richiesta di ciascuna Regione interessata, per ciascun progetto approvato e ammesso al cofinanziamento, il MIBACT provvede:
- al trasferimento del ~~40 %~~ ~~60%~~ del contributo assentito a titolo di anticipazione alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
  - al trasferimento del ~~50~~ ~~30%~~ per successivi stati di avanzamento presentati su presentazione delle Regioni dello stato di avanzamento delle attività e relativa rendicontazione dell'anticipazione concessa;
  - al trasferimento del rimanente 10% alla conclusione delle attività ed iniziative programmate, ovvero alla rendicontazione finale delle spese sostenute.
3. Ai fini dell'ottimale e tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate si considerano rendicontabili anche le somme trasferite dalle Regioni e Province Autonome ad agenzie e società in "house providing", ad ente pubblico convenzionato, ovvero all'ENIT per la realizzazione delle azioni, iniziative ed attività previste dal progetto di eccellenza approvato dalla Regione o Provincia Autonoma e finanziato dal MIBACT.
4. Le Regioni sono tenute a fornire al Ministero, previa richiesta motivata di quest'ultimo, eventuale documentazione integrativa relativamente agli accordi con ENIT e le agenzie in "house-providing".

Commento [AF1]: 4

Formattato: Tipo di carattere:  
Book Antiqua, 11 pt

*Articolo 6. Modifica dei progetti in corso e disposizioni finali*

1. Le Regioni e Province Autonome per le quali è intervenuto il cofinanziamento dei progetti di eccellenza a valere sulla precedente assegnazione di cui al Protocollo di Intesa del 24 giugno 2010 che, alla data della presente convenzione integrativa, riscotano delle economie nelle azioni a carattere strutturali allora previste, possono utilizzare le risorse residue allocandole su altre azioni, anche di nuova attivazione, mantenendo comunque le stesse finalità del programma regionale di intervento di cui al Protocollo di intesa sottoscritto.
2. Nel caso di cui al comma 1 le Regioni e Province Autonome provvedono a darne preventiva comunicazione al MIBACT secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 9 del Protocollo di Intesa, rimanendo comunque invariati i termini di conclusione del progetto di eccellenza a suo tempo approvato.
3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le indicazioni, per quanto compatibili con la presente convenzione aggiuntiva, del Protocollo di Intesa del 24 giugno 2010 nonché le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
4. In particolare, ai fini delle attività di cui alla presente convenzione integrativa, conservano validità i seguenti articoli del Protocollo di Intesa del 24 giugno 2010:
  - articolo 1 "Finalità e oggetto degli investimenti", limitatamente ai commi 1 e 2;
  - articolo 3 "Criteri di eccellenza";
  - articolo 5 "Modalità di presentazione dei progetti";
  - articolo 7 "Contenuti dei progetti";
  - articolo 11 "Clausola di salvaguardia".

Roma, li

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE  
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



DOCUMENTO CONFIDENZIALE DI LAVORO

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome, in attuazione dell'art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

### PREMESSA

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'Onorevole Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro On. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009 inerente l'organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma 1228, della citata legge 296 del 2006, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro annui;

Considerato che in base alla Tabella C art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";

Considerato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009, tutte le riduzioni spettanti al suddetto Centro di responsabilità n. 17 sono state imputate sullo stesso capitolo 989:

Considerato che a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 296 del 2006, ammonta a Euro 118.065.054:

Acquisita nella seduta del 29/04/2010, con osservazioni integralmente recepite nel presente protocollo di intesa, l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per gli anni 2007, 2008 e 2009 attraverso un unico Protocollo di intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome:

Tanto premesso, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano il seguente

## PROTOCOLLO DI INTESA

### Art. 1. Finalità e oggetto degli investimenti.

1. Il presente protocollo disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

2. Gli interventi di cui al presente protocollo sono finalizzati allo sviluppo del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, gli interventi dovranno concernere la realizzazione, attraverso la conclusione di appositi Accordi di Programma con le Regioni territorialmente interessate, di progetti in favore di:

- turismo congressuale e fieristico;
- turismo e natura;
- turismo religioso, valorizzando in particolare le radici storiche e cristiane;

*R* *W* *S*

- turismo sociale con particolare riferimento ai circuiti di turismo accessibile o sociale, comprendenti località di mare, montagna e laghi;
  - turismo culturale, città d'arte e patrimonio diffuso, valorizzando il patrimonio artistico e storico del paese attraverso nuovi itinerari che tocchino località che non hanno ancora conosciuto uno sviluppo maturo del turismo culturale;
  - turismo balneare e montano, nonché di laghi e fiumi con particolare riferimento alle realtà minori;
  - turismo della salute e benessere;
  - sviluppo di servizi turistici nel Mezzogiorno e nelle aree depresse o colpite da eventi calamitosi;
  - sviluppo del potenziale turistico ancora parzialmente inespresso, con particolare riferimento all'offerta di itinerari di turismo enogastronomico, turismo sportivo e golf, turismo legato allo shopping ed al lusso delle grandi città, turismo giovanile, turismo delle famiglie;
  - realizzazione di nuovi porti turistici e progetti di servizio alle strutture turistiche portuali;
  - realizzazione di circuiti ed itinerari di offerta turistica alla quale possono accedere anche turisti con il proprio animale domestico al seguito.
5. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali ammonta a 118.065.054 Euro.

## **Art. 2. Condizione di ammissibilità e progetti urgenti**

1. I progetti, per essere ammessi a finanziamento, dovranno rivestire il carattere di eccellenza di cui all'art. 3, fatta eccezione per la somma di € 1.000.000, destinata in via immediata e diretta alla Regione Abruzzo per promozione e recupero dell'immagine dopo il sisma del 6 Aprile.

## **Articolo 3. Criteri di eccellenza.**

1. Costituisce elemento sostanziale ai fini del riconoscimento dell'eccellenza dei progetti, la presenza di almeno 3 dei seguenti criteri:

- carattere e qualità dei processi innovativi dell'offerta turistica, con particolare riferimento alle metodologie di progettazione e attuazione;
- ambito interregionale della proposta progettuale;
- sostenibilità ambientale e capacità di impatto sociale degli interventi;
- capacità di utilizzare le nuove tecnologie;

*AP M*

- impatto sull'attrazione dei flussi turistici dall'estero, in particolare dai nuovi mercati di provenienza della domanda turistica, e sulla destagionalizzazione;
- stretta interrelazione geografica e funzionale con reti infrastrutturali e di trasporto;
- nel caso di progetti che non esauriscano la loro finalità in un'unica soluzione, la capacità di prosecuzione in autofinanziamento dell'iniziativa al termine del periodo assistito da contributo statale;
- progetti a valenza pluriennale;

#### **Art. 4. Attuazione degli interventi**


1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata una quota dell'1.5 % della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 5 del presente Protocollo, per le finalità di supporto e assistenza tecnica delle azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento. E' altresì assegnata alla Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, in nome e per conto di tutte le Regioni e Province Autonome, una quota dello 0.3% della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 5 del presente Protocollo, per le finalità di supporto e assistenza tecnica, iniziative di studio e ricerca volte alla presentazione dei progetti.

2. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è assegnata la somma di 17.000.000 di euro per iniziative e progetti, nell'ambito delle finalità di cui al presente Protocollo, da definirsi di intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatte salve le quote di cui all'art. 2 ed ai commi 1 e 2 del presente articolo, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna Regione e Provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente protocollo di intesa è determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della tabella di cui all'art. 2, comma 2 del DPR 24 luglio 2007 n. 158, sino ad esaurimento delle risorse stesse.

#### **Art. 5. Modalità di presentazione dei progetti**

1. I progetti sono presentati, recependo anche iniziative di enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati che abbiano le caratteristiche ed i requisiti progettuali previsti nel presente protocollo, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuno per il tramite delle Regioni e Province Autonome al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

*PN* 

2. Le domande riferite ai progetti interregionali, sottoscritte dalle Regioni e dalle Province Autonome proponenti, sono presentate, recependo anche iniziative di enti locali e/o di altri soggetti pubblici e privati che abbiano le caratteristiche ed i requisiti progettuali previsti nel presente protocollo, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, per il tramite delle Regioni e Province Autonome a cura di una delle Regioni e delle Province Autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

3. I progetti saranno finanziati attraverso Accordi di Programma sottoscritti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con le Regioni territorialmente interessate e possono prevedere la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati in qualità di partner, a regia regionale.

#### **Art. 6. Commissione paritetica di valutazione e sue funzioni**

1. E' costituita una Commissione di Valutazione paritetica, composta da tre rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e tre rappresentanti delle Regioni e Province Autonome. La Commissione è altresì presieduta dal Ministro per il turismo o da un suo delegato, per un totale complessivo di sette componenti. La Commissione opera a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito degli stanziamenti allo scopo finalizzati a legislazione vigente.

2. La Commissione si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi e dei criteri di eccellenza di cui al presente Protocollo, entro i successivi 45 giorni dalla presentazione del progetto.

3. Nel caso in cui la Commissione ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna un termine per la produzione di nuovi atti e/o documenti integrativi, che possono comportare anche una eventuale rimodulazione dell'intervento.

4. Nel caso in cui decorsi dieci mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, la Regione non presenti la domanda ovvero non produca quanto previsto dal comma precedente, ovvero i progetti presentati non vengano ritenuti idonei, le risorse residue potranno essere destinate a favore di ulteriori progetti presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome, senza il limite di cui al comma 3 dell'art. 4, esaminati nell'ordine di ricevimento.

5. E' condizione di ammissibilità che il progetto preveda un piano finanziario non inferiore a 1,5 milioni di Euro e non superiore a dieci milioni di Euro. E' possibile chiedere il finanziamento di



iniziative progettuali facenti parte di progetti di maggiore entità finanziaria rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo di intesa.

6. All'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziarli attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse.

#### **Art. 7. Contenuti dei progetti**

1. Ciascun progetto individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

- soggetti presentatori;
- contenuti e obiettivi del progetto, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, nel caso di progetti interregionali;
- ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;
- tipologia degli interventi ricompresi nel progetto, connessione agli obiettivi del progetto stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);
- piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento di Regioni e Province Autonome;
- programma delle azioni previste;
- modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata dal progetto nelle fasi successive alla sua realizzazione;
- esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai progetti;
- scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

#### **Art. 8. Interventi ammissibili**

1. Possono essere ammessi a finanziamento, nella misura del 90 per cento della spesa a carico del Dipartimento, progetti relativi a:
- realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali direttamente correlate e funzionali alle proposte di intervento relative alle tematiche di cui al presente Protocollo nonché interventi volti alla creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;

- investimenti rivolti alla realizzazione di strutture ovvero alla riqualificazione di quelle esistenti ed all'acquisizione di impianti, attrezzature, arredi per l'erogazione di servizi turistici;
- attività di commercializzazione e di promozione integrata finalizzate allo sviluppo e alla promozione del sistema turistico nazionale così come individuato per circuiti turistici di eccellenza;
- spese per lo sviluppo e la promozione attraverso le nuove tecnologie, i progetti ad impatto mediatico, quali pubblicazioni o audiovisivi e quindi lo strumento televisivo in generale, comprensive delle spese di realizzazione e primo avviamento dei progetti, dell'offerta turistica Italiana e del sistema Italia, in particolare sui nuovi mercati di provenienza della domanda turistica;
- programmi di adeguamento e sviluppo degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali e commerciali, interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;

2. Il restante 10 per cento della spesa resta a carico delle Regioni e delle Province Autonome promotrici dei progetti di eccellenza, a titolo di cofinanziamento.

3. Nell'ambito della spesa complessiva di ogni progetto sono ammissibili fino al massimo del 4 per cento le voci relative ai contratti di consulenza e assistenza tecnica.

#### **Art. 9. Durata dei progetti**

1. I progetti sono avviati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e si concludono entro i 36 mesi successivi. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia Autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun progetto.

2. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a fornire al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo dati e informazioni con cadenze strutturate in ordine allo stato di avanzamento dei progetti, che verranno definite nell'ambito dei singoli Accordi di Programma Quadro. In sede di Accordo di Programma Quadro sono altresì definite revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati.

3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenersi alle finalità della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del presente protocollo di intesa, devono essere concordate fra le Regioni e le Province Autonome del progetto e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Eventuali proroghe del termine dei lavori, purché non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei progetti oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

#### **Art. 10. Modalità di erogazione**

1. Previa richiesta di ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata, per ciascun progetto il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede:
  - al trasferimento del 40 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse;
  - al trasferimento del 50 per cento per successivi stati di avanzamento da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo secondo le modalità che verranno definite dalla Commissione paritetica di cui all'art. 6;
  - al trasferimento del residuo 10 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
2. Con riferimento all'art. 2, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede al trasferimento immediato dell'intera somma di € 1.000.000,00 alla Regione Abruzzo per favorire il recupero della immagine della predetta Regione dopo il sisma.



#### **Art. 11. Clausola di salvaguardia**

1. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Protocollo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 24 APR 2007

Il Ministro per il Turismo  
On. Michela Vittoria Brambilla

Il Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province Autonome  
Vasco Errani



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO BILANCIO E RACCOMERIA

VISIOLE ANNOVAIO AL N. 2113 .....

Roma, 21 1951

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

*Parisi* / *Verini*

<sup>(1)</sup> Somma rideterminata in € 112.697.956,99 a seguito D.P.C.M. 30 giugno 2010, sulla base del decreto legge 31 maggio, n. 78

<sup>(2)</sup> Somma rideterminata in € 954.540,00 a seguito D.P.C.M. 30 giugno 2010, sulla base del decreto legge 31 maggio, n. 78

<sup>(3)</sup> Somma rideterminata in € 16.227.180,00 a seguito D.P.C.M. 30 giugno 2010, sulla base del decreto legge 31 maggio, n. 78

Disponibilità massima spettante alle Regioni determinata in base all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 24 luglio 2007, n. 158

Regione	Quota spettante (Euro)	Quota percentuale
Piemonte.....	3.665.651,69 .....	3,921%
Valle d'Aosta.....	2.555.953,00 .....	2,734%
Lombardia.....	7.306.996,58 .....	7,816%
P.A. Bolzano.....	4.830.508,10 .....	5,167%
P.A. Trento.....	3.130.902,19 .....	3,349%
Veneto.....	9.336.613,98 .....	9,987%
Friuli V.G.....	3.014.042,60 .....	3,224%
Liguria.....	4.647.272,26 .....	4,971%
Emilia Romagna.....	8.215.696,77 .....	8,788%
Toscana.....	7.261.187,62 .....	7,767%
Umbria.....	2.965.429,01 .....	3,172%
Marche.....	3.749.790,59 .....	4,011%
Lazio.....	6.406.710,28 .....	6,853%
Abruzzo.....	3.090.702,49 .....	3,306%
Molise.....	1.818.335,25 .....	1,945%
Campania.....	5.475.573,05 .....	5,857%
Puglia.....	3.487.090,23 .....	3,73%
Basilicata.....	1.599.574,10 .....	1,711%
Calabria.....	2.980.387,04 .....	3,188%
Sicilia.....	4.497.691,98 .....	4,811%
Sardegna.....	3.448.760,29 .....	3,689%